

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVII LEGISLATURA -----

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL
e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione (**1429-B**)

NB: la ricostruzione dell'articolato riporta esclusivamente gli articoli approvati fino all'ultima seduta
di trattazione del disegno di legge del **5 ottobre 2015**, **evidenziando** le parti soppresse/sostituite e
ponendo in **grassetto** le integrazioni. Alla fine di ogni articolo sono riportati gli emendamenti
approvati.

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Funzioni delle Camere)

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e
uomini nella rappresentanza.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di
indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre all'esercizio della funzione
legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle
funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e
l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi
e delle politiche dell'Unione europea. Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e
dell'attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato
nonché all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla
legge.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione».

**«5. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di
raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio
della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione,
nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della
Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e
all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche
pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche
dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di
competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi
dello Stato».**

EMENDAMENTO

1.203

COCIANCICH, Luciano ROSSI

Approvato

Al comma 1, capoverso «articolo 55 della Costituzione», sostituire il quinto comma con il seguente:

«5. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato».

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, **in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.**

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».

----- EMENDAMENTO

2.204

FINOCCHIARO, SCHIFANI, ZELLER, ZANDA, D'ADDA

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al quinto comma, dopo le parole: «degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti» aggiungere le seguenti: «, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma».

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Durata della Camera dei deputati)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Modifica all'articolo 63 della Costituzione)

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».

Art. 6.

Approvato

(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni».